

LETTERA COMMERCIALE DI CUI ALL'ART. 18 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023

Noleggio a caldo di Piattaforma Elevatrice autocarrata "Italmec 60" e "Cela40" con operatore per l'attività di indagini per la vulnerabilità sismica della copertura della tribuna del Velodromo Paolo Borsellino - CIG _____

TRA

l'Ing. Marisa Bellomo in qualità di Dirigente dell'Ufficio Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi ed Espropriazioni, (in seguito, "**Stazione Appaltante**")

E

L'operatore economico Levantino Group Unipersonale srl, con sede in viale Regione Siciliana sud-est n. 5161 CAP 90124 – P.IVA 05687860824, in persona del Sig. _____ legale (di seguito anche solo "**Fornitore**");

Stazione Appaltante e Fornitore sono di seguito designate anche, disgiuntamente, come "**Parte**" e, congiuntamente, come "**Parti**".

PREMESSO CHE

- Con Determina Dirigenziale _____ si è affidata l'attività di indagini per la vulnerabilità sismica della copertura della tribuna del Velodromo Paolo Borsellino nell'ambito dell'Accordo Quadro interistituzionale tra l'Università di Palermo e Il Comune di Palermo approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Palermo n. 289 del 28 Settembre 2023;
- Con Determina Dirigenziale _____ si è affidata l'attività di Noleggio di Piattaforma Elevatrice autocarrata "Italmec 60" e "Cela40" con operatore per effettuare l'attività di indagini per la vulnerabilità sismica della copertura della tribuna del Velodromo Paolo Borsellino all'operatore economico Levantino Group Unipersonale srl, con sede in viale Regione Siciliana sud-est n. 5161 CAP 90124 – P.IVA 05687860824;
- Il Fornitore ha presentato tutta la documentazione occorrente ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare:
 - o Clausole di autotutela e Patto di integrità (**ALLEGATO 1**);
 - o Clausole previste dall'Intesa per "La legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" sottoscritta in data 28/12/2018 fra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palermo (**ALLEGATO 2**);
 - o Informativa sul trattamento dei dati personali (**ALLEGATO 3**);
 - o Dichiarazione dei flussi finanziari (**ALLEGATO 4**);

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio di "*Noleggio a caldo di Piattaforma Elevatrice autocarrata "Italmec 60" e "Cela40" con operatore per l'attività di indagini per la vulnerabilità sismica della copertura della tribuna del Velodromo Paolo Borsellino*" nell'ambito dell'Accordo Quadro interistituzionale tra l'Università di Palermo e il Comune di Palermo approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Palermo n. 289 del 28 Settembre 2023, come meglio precisato nell'offerta presentata dal Fornitore (**ALLEGATO 5**);

ART. 2 - DURATA DELLA LOCAZIONE OPERATIVA

La durata del contratto di locazione operativa è previsto in 7 giorni a decorre dalla data di avvio della fornitura, rinnovabile su ordine del RUP per ulteriori 7 giorni laddove ritenuti necessari.

ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale della fornitura di noleggio a caldo è pari a € 8.750,00 oltre IVA al 22% (compreso costi della sicurezza non soggetti a ribasso) derivante dai seguenti singoli prezzi:

- a) € 750,00 (settecentocinquantomila/00) oltre IVA al giorno per il Noleggio della piattaforma aerea autocarrata "Italmec 60" con operatore per n. 7 giorni;
- b) € 500,00 (cinquecentomila/00) oltre IVA al giorno per il Noleggio della piattaforma aerea autocarrata "Cela 40" con operatore per n. 7 giorni.

L'appalto è a misura pertanto l'importo contrattuale potrà variare, tanto in più quanto in meno, secondo il quantitativo effettivo dei giorni impegnati al noleggio.

Il fornitore si obbliga a mantenere invariati i prezzi e le altre condizioni di fornitura così come dettagliato nella sua offerta (**ALLEGATO 5**).

ART. 4 - RISPONDEZZA AI CRITERI AMBIENTALI

La fornitura a noleggio dovrà essere svolta nell'osservanza delle misure di legge vigenti riguardo la protezione dell'ambiente nelle sue componenti di aria, acqua e terra.

ART. 5 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia entro un termine perentorio assegnato, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 6 - TERMINI DI ESECUZIONE, MODIFICHE E MODALITÀ DI ORDINAZIONE

Il Fornitore si obbliga a eseguire le prestazioni con propria organizzazione, gestione a proprio rischio e a regola d'arte, garantendo l'esatta e completa osservanza del contratto e della disciplina vigente applicabile. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni complementari ed accessorie di qualsiasi natura e tipologia necessari per assicurare un'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali anche se non espressamente previste nell'oggetto del contratto.

Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune di Palermo, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività della Stazione Appaltante. Il Fornitore è tenuto ad informare la Stazione Appaltante di ogni circostanza che possa avere effetti sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché ogni circostanza che possa rilevare, ai sensi della normativa vigente, sulla prosecuzione o meno del rapporto contrattuale, e ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto.

Le piattaforme elevatrici dovranno essere impiegate nella sede del Velodromo Paolo Borsellino di Palermo previo accordo tra il RUP e il referente del fornitore.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, il Fornitore introduca componenti migliorative per gli apparati oggetto della fornitura, queste ultime, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, dovranno essere estese anche alle forniture da effettuare successivamente, ferme restando i prezzi unitari contrattuali. Nel caso in cui il Fornitore non sia più in grado, per giustificati motivi (fuori produzione, evoluzione tecnica o di difficile reperibilità), di fornire uno o più prodotti dovrà comunicarlo tempestivamente alla Stazione Appaltante e proporre in sostituzione nuovi articoli con caratteristiche e qualità equivalenti a quelli sostituiti e senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche di conformità chiedendo le schede tecniche e, se del caso, i campioni degli articoli proposti in sostituzione. In ogni caso la sostituzione può avvenire solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

In caso di utilizzo di beni difettosi e/o non conformi alle caratteristiche di cui all'Offerta del Fornitore, lo stesso si impegna a rimuovere il difetto o a sostituire i beni entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla comunicazione. In tale ipotesi, resta ferma la disciplina in materia di penali per ritardata consegna rispetto ai termini indicati nell'ordine di cui all'apposito articolo del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di inserire od escludere dal contratto, in tutto o in parte, prestazioni contrattualmente previste, fermo restando il versamento dei corrispettivi per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data della modifica. La valutazione economica di tali modifiche/varianti avverrà facendo riferimento ai corrispettivi contrattuali. In particolare, l'importo spettante sarà proporzionalmente adeguato, tenuto conto della incidenza delle parti

escluse/incluse e/o del periodo di esclusione dal Contratto, sulla base delle informazioni contenute nel Capitolato tecnico e relativi allegati. In ogni caso, alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, il Fornitore non potrà far valere alcun diritto alla risoluzione e sarà obbligato all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel presente contratto.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei mezzi utilizzati dovranno essere conformi alle norme vigenti. La Stazione Appaltante sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi. Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che i mezzi siano efficienti ed idonee all'uso cui sono destinate, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

ART. 8 - OPERATORE.

Il mezzo è fornito unitamente all'operatore, addetto al suo funzionamento ed alla sua utilizzazione.

L'operatore è un tecnico dotato di alta specializzazione nell'utilizzazione della macchina oggetto di noleggio. Egli lavora alle dipendenze o, comunque, è nella disponibilità del fornitore e viene destinato a svolgere le sue funzioni presso la Stazione Appaltante.

Ove possibile, la specializzazione dell'operatore deve essere dimostrata dal Fornitore attraverso idonea documentazione lasciata in visione alla Stazione Appaltante.

L'operatore indicato è l'unico autorizzato a far funzionare, utilizzare o manovrare la macchina oggetto di noleggio.

Il Fornitore, in corso di esecuzione del contratto, può sostituire l'operatore addetto alla macchina oggetto di noleggio, purché ne dia immediato avviso anche telefonico alla Stazione Appaltante e purché la sostituzione avvenga con operatore dotato di capacità tecnica, qualifica e specializzazione equivalenti a quelle dell'operatore sostituito.

Se la Stazione Appaltante ritiene che l'operatore incaricato sia inadatto a svolgere il lavoro per cui è impiegato, né da tempestivo avviso al Fornitore che, in caso di riscontro positivo e compatibilmente con la disponibilità di personale, provvederà alla sostituzione con altro operatore idoneo.

ART. 9 - DIRETTIVE E RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE.

L'operatore è un tecnico dipendente dal Fornitore, dal quale riceve, tutte le direttive proprie del rapporto di lavoro e da esso discendenti e col quale pattuisce e regola diritti ed obblighi inerenti al rapporto di lavoro.

Le indicazioni tecniche ed operative circa i lavori da compiere sono impartite all'operatore dalla Stazione Appaltante o da suo delegato (Dipartimento dell'Università), il quale conserva il rischio e la responsabilità delle opere realizzate utilizzando le prestazioni dell'operatore, anche con riferimento a danni a terzi.

Degli infortuni occorsi all'operatore nel corso dell'esecuzione del contratto, ivi compresi eventuali infortuni in itinere, risponde il Fornitore.

Con riferimento agli infortuni sul lavoro, sarà onere del Fornitore munirsi di apposita copertura assicurativa presso primaria compagnia nazionale, che copra anche i danni occorsi all'operatore. La mancanza della copertura assicurativa autorizza la Stazione Appaltante a sospendere l'esecuzione del contratto, senza incorrere in penalità e con diritto al canone pattuito in contratto, fino a quando il Fornitore non provveda a stipulare apposita polizza.

Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che il Fornitore provveda alla copertura assicurativa, la Stazione Appaltante è autorizzata a recedere dal contratto, senza penalità e con diritto al canone pattuito nel contratto.

ART. 10 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE, DELLA STAZIONE APPALTANTE e DELL'INCARICATO DELLE INDAGINI

Saranno a carico del Fornitore gli oneri e le prestazioni seguenti:

- a) L'installazione del mezzo e con spese a carico del Fornitore, già incluse nel prezzo di noleggio.
- b) L'esecuzione di tutte quelle operazioni necessarie ed indispensabili per consentire il funzionamento e l'utilizzazione della macchina, comprensiva di eventuali collegamenti elettrici e/o messa a terra.
- c) Pulizia quotidiana del mezzo e controllo filtro e prefiltro;
- d) Pulizia e rimozione quotidiana di rifiuti generati dal Fornitore nell'area di utilizzo del mezzo;
- e) Verifiche di routine prima dell'utilizzo giornaliero e alla fine della giornata di lavoro;

f) Al pieno di carburante provvede il Fornitore con spese a carico dello stesso.

Sarà cura della Stazione Appaltante:

a) Garantire lo spazio relativo alle manovre, stazionamento e fuoriuscita degli automezzi, compreso eventuali permessi di sosta e/o autorizzazioni di alcun genere, per ingresso e/o occupazione suolo pubblico e/o privato;

b) Garantire la portata di almeno 30 tonnellate del suolo.

Il fornitore prende atto che l'esecutore delle indagini è il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo (di seguito Dipartimento) che avrà l'onere di fornire i Dispositivi di Prevenzione Infortuni (DPI) al personale che effettuerà le operazioni di indagini, nonché garantire la formazione del personale impiegato per le operazioni in quota sulla piattaforma elevatrice, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.

ART. 11 - PAGAMENTI

Il Comune di Palermo si impegna a versare al Fornitore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione della Fornitura del nolo a caldo di cui all'Art. 1, la somma dovuta così come riportato all'Art. 3 a seguito di verifica di conformità della fornitura del RUP.

Dette somme, coerentemente con i costi indicati nel preventivo, dovranno essere accreditate dietro presentazione di regolari fatture elettroniche intestate a:

Ufficio Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi ed Espropriazioni – CODICE IPA: X7VZA1

Pec. ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it

Via Ausonia 69 Palermo

C.F. 80016350821

La Fattura a pena rifiuto di accettazione dovrà riportare il CIG e il numero della Determina Dirigenziale di Impegno delle Somme.

Le somme di cui sopra saranno liquidate in favore del Fornitore sul Conto dedicato riportato all'Art. 15.

ART. 12 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi di legge è prevista l'anticipazione contrattuale del 20%, su richiesta, da corrispondere al fornitore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'appalto. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ART. 13 - REVISIONE DEI PREZZI

In deroga all'art. 1664 c.c., non è prevista alcuna revisione dei prezzi dell'appalto, che rimangono, pertanto, fissi ed immutabili per tutta la durata del contratto.

ART. 14 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. È espressamente causa di risoluzione del presente contratto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione posta in essere dal tecnico subcontraente, il Codice Identificativo Gara (CIG) che per il presente affidamento è il seguente: _____.

Il Fornitore ha l'obbligo di procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 si prende atto, così come comunicato dai professionisti, degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari per l'esecuzione del presente appalto i cui Codice IBAN sono sotto riportati:

- _____;

ART. 16 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il Fornitore indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si rimanda espressamente alla disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Fornitore è responsabile dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il fornitore costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima del nolo la polizza di cui sopra.

ART. 18 - PENALITÀ PER I RITARDI

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,05 per mille del valore dell'intera fornitura ad un massimo del 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva conduzione.

L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO FACOLTÀ DI REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Fornitore, a pena di nullità assoluta, assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n.136/2010, costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 si prende atto, così come comunicato dalla Società, degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari per l'esecuzione del presente appalto.

Si precisano di seguito, ulteriori ipotesi di risoluzione previsti dalla normativa sulla **prevenzione della corruzione** (Legge 6 novembre 2012, n. 190):

- 1) Il Fornitore dichiara di avere preso visione del Codice di Comportamento Aziendale e del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2022-2024 approvato con delibera 136/2023 dalla G.R. Sicilia; la Società si impegna a consegnarne copia a tutti i propri dipendenti e collaboratori che disimpegneranno la loro attività nell'esecuzione del servizio in questione, assumendo l'obbligo di rispettarne i dettami.
- 2) Costituisce specifica causa di risoluzione del presente contratto la violazione da parte di dipendenti o collaboratori della Società degli obblighi di comportamento indicati nel codice di comportamento aziendale e nel piano anticorruzione. L'accertamento della violazione è di competenza del responsabile

della prevenzione della corruzione, a seguito di segnalazione del RUP. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento sui Procedimenti Disciplinari.

- 3) Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del comune Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti del Fornitore.

ART. 20 - REVOCA

Qualora l'esecuzione del servizio, oggetto del presente disciplinare, superi di 30 giorni il tempo assegnato dal RUP per l'avvio del servizio, la Stazione Appaltante potrà con proprio motivato provvedimento, stabilire la revoca dell'incarico e la conseguente risoluzione del presente atto.

Sono fatti salvi i diritti della Stazione Appaltante di rivalersi sul Fornitore per qualsiasi danno derivante dal ritardo nell'espletamento dell'incarico o dalla mancata ovvero incompleta consegna delle indagini e quest'ultimo, in tal caso, non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

ART. 21 – RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

Qualora durante il rapporto instaurato ai sensi del presente disciplinare sorgessero difficoltà di adempimento di qualunque natura le parti concorderanno la soluzione anche mediante modifica consensuale delle clausole del presente capitolato, ispirandosi al principio della buona fede ed in conformità alle procedure previste dall'art. 211 del D. Lgs. 36/2023.

In difetto di accordo ogni controversia verrà demandata alla giurisdizione competente che sin d'ora si identifica con il Tribunale di Palermo.

Non è consentito il ricorso ad arbitrato.

ART. 22- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali, ai sensi della legge 30 giugno 2003, n. 196 e come modificato dal D. Lgs. 101/2018, gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. In ottemperanza del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), nonché dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati in possesso della Stazione Appaltante sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di Palermo in qualità di titolare attraverso l'utilizzo di applicativi informatici. Il Titolare del trattamento è il Comune di Palermo, con sede in Palermo Piazza Pretoria 1, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Prof. Roberto Lagalla. Il Comune di Palermo ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@comune.palermo.it. La comunicazione dei dati o la diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti. I dati di cui trattasi, saranno conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale, al fine di permettere al Comune di Palermo di difendersi da possibili pretese avanzate in relazione al contratto stesso. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o di tutti i dati sia richiesta dalla legge.

Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. L'interessato, che abbia conferito dati personali, può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. L'O.E. incaricato si impegna inoltre ad osservare tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Privacy e trattamento dati personali, in particolare per quanto riguarda la custodia ed il controllo di dati personali dei quali eventualmente venisse in possesso nel corso dell'espletamento delle attività contrattuali. Resta inteso che il Comune di Palermo è indenne da responsabilità in caso di erroneo o illegittimo trattamento dei dati personali da parte dell'O.E. incaricato e/o di suoi collaboratori.

ART. 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il Fornitore si impegna a rispettare le clausole previste nella dichiarazione "Clausole di Autotutela e Patto d'Integrità", sottoscritte in sede di gara. Si impegna, altresì, a rispettare le clausole previste dall'Intesa per

“La legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale” sottoscritta in data 28/12/2018 fra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palermo, sottoscritte per accettazione in sede di presentazione del preventivo, ed a rispettare le norme contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato dal Comune di Palermo, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2014.

ART. 24- ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Il Fornitore dichiara, consapevole delle responsabilità penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci come previste dal DPR 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni che vietano di contrarre con la pubblica amministrazione e di non essere sottoposto in alcun dei divieti interdittivi di cui al decreto legislativo 159/2011. Il Fornitore accetta che, qualora l'amministrazione successivamente accerti la sussistenza di una delle situazioni interdittive previste dal suddetto decreto legislativo 159/2011, il presente contratto sarà immediatamente revocato.

ART. 25 - VARIE

La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione telematica della presente lettera commerciale. In ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati in possesso della Stazione Appaltante sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di Palermo in qualità di titolare attraverso l'utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti. L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il Fornitore incaricato si impegna inoltre ad osservare tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Privacy e trattamento dati personali, in particolare per quanto riguarda la custodia ed il controllo di dati personali dei quali eventualmente venisse in possesso nel corso dell'espletamento delle attività contrattuali. Resta inteso che il Comune di Palermo è indenne da responsabilità in caso di erroneo o illegittimo trattamento dei dati personali da parte del Fornitore. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, spese di bollo incluse, sono a carico degli incaricati. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Per quanto non espressamente previsto la presente convenzione è inoltre soggetta alle norme del codice civile e ad ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

La presente lettera commerciale acquista efficacia dopo la sottoscrizione da parte della Sig.ra Dirigente Ufficio Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi ed Espropriazioni, ing. Marisa Bellomo.

Palermo, li

Il Dirigente dell'Ufficio Edilizia pubblica, Impianti Sportivi ed Espropriazioni
Ing. Marisa Bellomo

Letto, accettato e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....